

STATUTO

DALPACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARETE CE VIA II CAVOUR 2

Numero REA: CE - 368397

Codice fiscale: 04947810612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

	comma e successivi decreti delegati in materia di	
	cooperative, nonché quelle previste o richiamate dalla legge	
	7 agosto 1997, n. 266 e dalla Legge n. 381/1991, nonché	
	quelle previste in materia di ONLUS (D.L. n. 460/1997).	
	Richiesto ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso	
	dato lettura ai costituiti che, approvandolo e	
	confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio, alle ore	
	19.32.	
	Consta di tre fogli, scritti con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia e completati di mio pugno, su dieci	
	facciate e la undicesima fin qui.	
	FIRMATO: D'ALTERIO FRANCESCO; D'ALTERIO VINCENZO; D'ALTERIO	
	LUIGI; NOTAIO CONCETTA PALERMITI. SEGUE SIGILLO	
	ALLEGATO "A"	
	REP.268362 RACC.54610	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE	
	È costituita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a	
	responsabilità limitata, ed a mutualità prevalente,	
	denominata "DALPACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", la quale	
	sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai	
	patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle	
	norme del Titolo VI del Libro Quinto del codice civile e, in	

	quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile,	
	dalle norme previste dalla legge in materia di società a	
	responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2 SEDE LEGALE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Parete (CE).	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo	
	Amministrativo,uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi, non aventi carattere di sede secondaria né	
	succursale, anche altrove.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori	
	nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 codice civile.	
	ARTICOLO 3 DURATA	
	La società avrà durata sino al 31 dicembre 2060.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con	
	preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione	
	trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e	
	7) dell'art. 2484 del codice civile nonchè per la perdita	
	del capitale sociale.	
	TITOLO II MODELLO SOCIETARIO SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	

	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono	
	perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ARTICOLO 6- SCOPO ED OGGETTO	
	La cooperativa con riferimento ai requisiti dei soci si	
	propone di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale, con	
	gestioni separate, attraverso:	
	* la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1	

	della legge n.381/1991, lettera a);	
	* lo svolgimento di attività mirate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 della legge n.	
	381/1991, lettera b);	
	sussistendo e preservando un collegamento funzionale tra le	
	attività di tipo a) e di tipo b), come di seguito elencate.	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa si propone la gestione dei seguenti servizi:	
	- ludoteche per la prima infanzia, centri diurni	
	polifunzionali, servizi per bambini da 0 a 3 anni, quali	
	nidi e micro nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido	
	(spazio per bambini/ne, centri per i bambini e le famiglie);	
	- strutture residenziali per minori, quali case famiglia,	
	comunità educative, comunità alloggio, comunità di pronta e	
	transitoria accoglienza, gruppi appartamento;	
	- strutture residenziali per donne in difficoltà, quali	
	comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, case	
	di accoglienza per donne maltrattate, case protette per	
	donne vittime di tratta e/o di sfruttamento;	
	- strutture residenziali e semiresidenziali per anziani,	
	quali centri sociali polifunzionali, gruppi appartamento,	
	comunità alloggio, case albergo, residenze sanitarie	
	assistite ed altre strutture similari;	
	- strutture residenziali e semiresidenziali per disabili,	

	quali centri sociali polifunzionali, gruppi appartamento,	
	comunità alloggio, comunità tutelari per persone non	
	autosufficienti, comunità terapeutico-riabilitative ed altre	
	strutture similari;	
	- strutture residenziali per adulti con disagio psichico,	
	quali gruppi appartamento, case alloggio, gruppi di	
	convivenza ed altre strutture similari;	
	- strutture terapeutiche intermedie residenziali e	
	semiresidenziali per i disturbi psichici dell'infanzia e	
	dell'adolescenza;	
	- strutture residenziali per persone con problematiche	
	psico-sociali (ex detenuti, soggetti sottoposti a misure	
	restrittive della libertà personale, ex tossicodipendenti,	
	persone o nuclei familiari senza fissa dimora, immigrati,	
	rifugiati etc.), quali case famiglia, comunità alloggio,	
	gruppi appartamento e strutture similari;	
	- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con	
	dipendenza patologica, quali comunità	
	terapeutico-riabilitative e comunità	
	pedagogico-riabilitative;	
	- assistenza domiciliare socio-sanitaria a favore di	
	anziani, disabili, minori	
	ed altri soggetti in condizione di fragilità;	
	- assistenza scolastica di base e specialistica a favore di	
	alunni con disabilità;	

	- educativa domiciliare a favore di minori con disagio	
	socio-familiare;	
	- servizi di supporto alla genitorialità;	
	- servizi di mediazione familiare;	
	- assistenza ospedaliera diurna e notturna;	
	- assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare;	
	- progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati a	
	favore di soggetti fragili (anziani, disabili, minori,	
	persone con disagio psichico etc.);	
	- servizi di telemedicina e telesoccorso;	
	- servizi di trasporto sociale;	
	- servizi di telefonia sociale; unità mobili di strada;	
	segretariato sociale; turismo sociale;	
	- centri antiviolenza per l'ascolto, il sostegno psicologico	
	e la consulenza legale gratuita alle donne vittime di	
	violenza e/o per l'inserimento delle stesse in strutture	
	protette;	
	- centri di ascolto e di consulenza per il contrasto delle	
	dipendenze (tossicodipendenza, alcoldipendenza, ludopatie) e	
	di orientamento verso i pertinenti servizi pubblici e	
	privati (Ser.T, centri diurni, comunità terapeutiche,	
	comunità pedagogico-riabilitative etc.);	
	- centri di ascolto e di supporto psicologico ai soggetti	
	con disturbi del comportamento alimentare e percorsi di	
	accompagnamento presso strutture sanitarie, quali	

	ambulatori, day hospital o day service, oppure presso	
	strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali;	
	- centri di ascolto, di informazione e di orientamento a	
	favore di migranti e di richiedenti asilo;	
	- mediazione culturale;	
	- gestione di biblioteche, mediateche, archivi, servizi	
	museali ed altre attività similari; gestione sportelli	
	informagiovani; gestione strutture	
	sportive, ludico-ricreative, centri polifunzionali, centri	
	socio-educativi ed altri contesti similari;	
	- gestione risorse umane per conto terzi;	
	- corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione	
	professionale;	
	- gestione servizi di pubblica utilità (manutenzione aree	
	verdi, pulizia arenili, controllo e salvaguardia ambiente,	
	parking, sorveglianza e custodia siti di interesse	
	storico-archeologico etc.), principalmente attraverso	
	l'impiego di soggetti svantaggiati, per favorirne	
	l'inclusione attiva e la piena occupazione;	
	- pulizia e manutenzione di diverse tipologie di immobili	
	(uffici pubblici e privati, scuole, strutture sanitarie,	
	strutture sociali, studi professionali etc.);	
	- servizi di trasporto e facchinaggio per enti pubblici e	
	privati;	
	- preparazione e consegna pasti;	

	- gestione mense pubbliche e private;	
	- organizzazione convegni, seminari, manifestazioni ed ogni	
	altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale;	
	- svolgimento attività culturali, editoriali, informatiche	
	ed ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo	
	sociale;	
	- attività di tutela del lavoro;	
	- l'assistenza e la formazione dell'attività	
	imprenditoriale;	
	- tutela della disabilità;	
	- percorsi formativi e di alternanza.	
	La cooperativa potrà:	
	- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a	
	quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e	
	necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- partecipare a consorzi o società operanti in analoghi	
	settori e con medesime finalità;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed	
	esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo	
	sociale, nei termini previsti dalla legge;	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione	
	di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e	

	realta' in cui la cooperativa opera e attivita' editoriali e	
	promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e	
	l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci,	
	mediante la frequenza a corsi organizzati da regioni, enti	
	pubblici e privati, nonche' dalla stessa cooperativa, allo	
	scopo di elevare la qualita' delle prestazioni che i soci ed	
	i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa	
	e/o presso terzi.	
	La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 7 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci e' variabile ma non puo' essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono	

	superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie.	
	Soci lavoratori	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	definiti nell'oggetto della società e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici,i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	

	gestorio ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci lavoratori svantaggiati	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	
	legge 381/1991.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Soci in prova (a norma art.2527 c.c.)	
	Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al	
	termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori. I diritti e gli obblighi dei soci in prova sono	
	demandati ad apposito regolamento.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti	
	previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Soci volontari	
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci	

	volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Soci fruitori	
	Possono inoltre essere soci - c.d. soci fruitori - le	
	persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa,	
	altrimenti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito	
	dall'organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno	
	diritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna	
	carica all'interno dell'Associazione, ma è permesso loro di	
	assistere alle Assemblee dei soci.	
	Soci persone giuridiche	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	

	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più	
	di tre soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	

	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	

	sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 9 QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna non può essere inferiore al	
	minimo previsto per legge.	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari al minimo previsto	
	per legge.	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% (venticinque per cento) della quota	
	sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da	
	versarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ammissione.	

	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta	
	dell'Organo amministrativo.	
	ARTICOLO 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con le	
	caratteristiche determinate con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società.	

	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società. Se	
	viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti	
	devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al	
	venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila euro.	
	ARTICOLO 11 CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro trenta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	

	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 12 VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ARTICOLO 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio. In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno in cui si sono	
	verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata.	
	In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi	
	eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 14 RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	

	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto	
	nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. Hanno il	
	diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i	
	requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in	
	condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	

	mutualistici tra socio e società con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 15 ESCLUSIONE	
	L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del	
	socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 16 MORTE DEL SOCIO	

	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ARTICOLO 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	

	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione	
	della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto	
	a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 18 PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	

	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di	
	eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti	
	pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali	
	fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	
	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o	
	per acquisto di proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ARTICOLO 19 CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	

	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446	
	c.c. Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ARTICOLO 20 BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli	
	utili.	
	ARTICOLO 21 RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	

	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari	
	svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate	
	dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti	
	interni. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ARTICOLO 22 DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento);	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale	

	sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione;	
	c) collegio sindacale, verificatisi i presupposti di	
	legge previsti dall'art. 2543 c.c. ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 24 DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	

	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della	
	legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ARTICOLO 25 MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti. L'Assemblea viene convocata dal presidente del	
	consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però	
	non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato	

	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro	
	trenta giorni dalla data della prima.	
	ARTICOLO 26 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea dei soci:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza. Spetta altresì all'assemblea	
	decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno il 50%(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza	
	assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a	

	maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti	
	che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque	
	sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	ARTICOLO 27 DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto	
	di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	il valore della quota posseduta. Se i soci realizzano lo	
	scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle	
	rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di	
	voto è attribuito in ragione della partecipazione allo	
	scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del	
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni	
	caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	

	in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.	
	ARTICOLO 28 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Per il	
	socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c. L'assemblea è presieduta dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione ed in loro	
	assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e	
	se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano	
	eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in	
	caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli	

	interessati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	L'assemblea può esser tenuta in audio-videoconferenza, con	
	interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di	
	parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno	
	essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici	
	che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in	
	essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai	
	sensi dell'articolo 2375 del codice civile.	
	ARTICOLO 29 ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ARTICOLO 30 ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	

	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di	
	amministratori da un minimo di tre a un massimo di cinque	
	membri, la cui nomina avviene con decisione dell'assemblea	
	dei soci che ne determina altresì il numero.	
	I componenti del consiglio di amministrazione restano in	
	carica per 3 (tre) esercizi dalla loro nomina. I componenti	
	del consiglio di amministrazione scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente un vice-presidente che sostituisca il	
	presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene	

	con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione	
	delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la	
	proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze	
	del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia	
	consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	

	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal	
	codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue	

	controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone	
	da un minimo di due ad un massimo di quattro membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocato o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Per	
	la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei componenti.	
	ARTICOLO 32 COMPETENZE	
	A titolo esemplificativo, e fermo quindi restando il	
	rispetto delle regole e dei principi legali, l'organo di	
	amministrazione ha le seguenti competenze:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere, necessari od utili alla realizzazione	
	dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli	
	espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla	
	legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base	
	di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici	
	e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	

	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con	
	Istituti di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti	
	pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia	
	passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui;	
	aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere	
	assegni all'ordine della società o di terzi a valere su	
	disponibilità liquide o su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere,	
	girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle	
	ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi	
	e ad altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno	
	agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli	
	preferibilmente nel proprio ambito;	

	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi	
	Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale	
	dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le	
	mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti	
	nei precedenti punti alla sua competenza.	
	L'Organo di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà	
	acquistare o rimborsare quote della cooperativa. L'Organo di	
	amministrazione, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 33 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del	

	consiglio di amministrazione è generale.	
	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di	
	giurisdizione. Spetta inoltre al presidente del consiglio di	
	amministrazione:	
	a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	CAPO III - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 34 COMPOSIZIONE E POSSIBILI ARTICOLAZIONI	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresi il presidente; ovvero - ove consentito dalla	
	normativa vigente al momento della costituzione dell'organo,	
	e quindi fuori dei casi di obbligatoria costituzione	
	dell'organo di controllo a struttura c.d. collegiale - la	
	cooperativa è controllata da un sindaco e/o revisore unico,	

	con i poteri, doveri e responsabilità di legge.	
	In caso di collegio sindacale, i sindaci restano in carica	
	per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ARTICOLO 35 COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	

	speciali. Il predetto organo può esercitare anche il	
	controllo contabile, e, in questo caso, esso è costituito da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	ARTICOLO 36 MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	La nomina dell'organo di controllo è determinata	
	dall'assemblea dei soci sulla base delle maggioranze	
	previste dal presente statuto.	
	ARTICOLO 37 CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea sentito l'organo di controllo, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico	
	ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ARTICOLO 38 CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di	
	responsabilità contro gli amministratori si applicano le	
	disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	

	TITOLO VI - SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 39 SCIOGLIMENTO	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ARTICOLO 40 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i	
	poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione. La cooperativa, fin d'ora,	
	determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al	
	fondo mutualistico per la cooperazione.	
	ARTICOLO 41 INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ARTICOLO 42 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.	
	La fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del	
	codice civile.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI	

	ARTICOLO 43 NATURA DI COOPERATIVA SOCIALE	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	ARTICOLO 44 INDEROGABILITA' DEL CARATTERE MUTUALISTICO	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto conservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ARTICOLO 45 REGOLAMENTI INTERNI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	ARTICOLO 46 RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del Titolo VI ("Delle società cooperative e delle	
	mutue assicuratrici") del Libro V ("Del Lavoro") del vigente	
	Codice Civile, nonché - in quanto compatibili e/o	
	integrative - quelle relative alla disciplina delle s.r.l.,	
	nonché - infine - le norme contenute nelle leggi speciali	
	sulla Cooperazione e sulle Cooperative sociali, e/o comunque	
	quelle dedicate agli Enti del Terzo Settore.	
	FIRMATO: D'ALTERIO FRANCESCO; D'ALTERIO VINCENZO; D'ALTERIO	
	LUIGI; NOTAIO CONCETTA PALERMITI. SEGUE SIGILLO	

44 di 44